

# **LOTTO**

## **COPERTURA ASSICURATIVA** **R.C. VEICOLI DI PROPRIETA' O IN** **USO AL COMUNE DI TRASAGHIS**

<b>CONTRAENTE</b>	<b>COMUNE DI TRASAGHIS</b>
<b>INDIRIZZO</b>	<b>PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 7 – 33010 TRASAGHIS (UD)</b>
<b>P.IVA / C.F.</b>	<b>00358150308</b>
<b>DECORRENZA ore 24.00 del</b>	<b>31/08/2025</b>
<b>SCADENZA ore 24.00 del</b>	<b>31/08/2028</b>
<b>PRIMA QUIETANZA</b>	<b>31/08/2026</b>
<b>TACITO RINNOVO ALLA SCADENZA</b>	<b>NO</b>
<b>CIG</b>	

## SEZIONE 1) DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Accessorio	Ogni dotazione, stabilmente fissata al veicolo, definito di: <b>serie</b> (se costituisce normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi audio - fono - visivi); <b>optional</b> (se fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino);
Audiofonovisivi	Radio, radio - telefoni e/o telefoni cellulari, giradischi, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori ed altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo, comprese le autoradio estraibili montati con dispositivi di blocco elettronico o elettromagnetico meccanico, purché non costituenti accessori di serie
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Danno parziale	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
Danno totale	Il danno si considera "totale " nei casi in cui il veicolo, in seguito a Furto Rapina, non sia stato più ritrovato ovvero se, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per riparazione veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto chimica che si autopropaga con elevata velocità
Franchigia	Importo fisso prestabilito che l'Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro
Furto	La sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per se o per altri (art.624 Codice Penale)
Incendio	Combustione con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Legge	La legge 24/12/1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e successive modifiche

Massimale	Importo massimo sino al quale la Società presta l'assicurazione
Primo rischio	Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato massimale senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile
Rapina	La sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, perpetrata per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 Codice Penale)
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione
Valore commerciale	Quotazione riportata dalla rivista specializzata Quattroruote, o, in caso di mancata quotazione o di cessazione della sua pubblicazione, la stessa corrisponderà ai valori medi di quotazione del mercato compresi gli accessori e optional

## SEZIONE 2) SOMME ASSICURATE E DELIMITAZIONI

Massimali RC Auto:

➤ Per ciascun scuolabus:

€ 35.000.000,00 per sinistro di cui:

€ 32.000.000,00 per danni a persone;

€ 3.000.000,00 per danni a cose.

➤ Per ciascun altro veicolo:

€ 10.000.000,00 per sinistro di cui:

€ 8.500.000,00 per danni a persone;

€ 1.500.000,00 per danni a cose.

## SEZIONE 3) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 Cod. Civ.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

### Art. 2) Pagamento dei premi

Gli importi totali offerti dovranno valere senza modifiche (fatte salve le variazioni di merito o di sinistrosità o eventuali modifiche d'imposta e/o SSN) dalle ore 24.00 del 31/08/2025 al 31/08/2028.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/08/2025 ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il settantacinquesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 Cod. Civ..

Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24.00 del settantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza. Se il Contraente/Assicurato non pagherà il premio entro tali termini l'assicurazione resterà sospesa e riprenda vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il Broker; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **Art. 3) Durata dell'assicurazione**

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono e terminano, senza tacita proroga, come indicato nel frontespizio.

Ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno 90 giorni prima della suddetta scadenza.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di 6 mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 75 (settantacinque) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

### **Art. 4) Modifiche all'assicurazione**

Le eventuali modifiche e variazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5) Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

### **Art. 6) Diminuzione del rischio**

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

### **Art. 7) Coassicurazione e delega**

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza e appendici) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria e delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

#### **Art. 8) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### **Art. 9) Clausola broker**

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia SpA", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società/Agenzia aggiudicataria. Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia SpA", la stessa si impegna a rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi.

#### **Art. 10) Foro competente**

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale dell'Ente.

#### **Art. 11) Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art. 12) Regolazione del premio**

La presente polizza si intende amministrata a regolazione premio. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla Società.

#### **Art. 13) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

#### **Art. 14) Forma delle comunicazioni e del contratto assicurativo e appendici**

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata).

Viene richiesta obbligatoriamente la forma digitale del presente contratto assicurativo nonché successive appendici che dovranno pertanto essere in formato informatico, secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero con firma "digitale" o "elettronica qualificata".

#### **Art. 15) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

#### **Art. 16) Situazione sinistri**

La Società si impegna a trasmettere, al Contraente e al Broker, 60 gg prima della scadenza annuale un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredati dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, targa, importo pagato o forfait, importo riservato o motivazioni della chiusura senza seguito. In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 17) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa od al broker che gestisce la presente assicurazione entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.). La segnalazione dovrà contenere la constatazione amichevole compilata in tutte le sue parti o in alternativa una dettagliata denuncia contenente la data e il luogo del sinistro, le modalità e le casuali dell'evento dannoso, i riferimenti delle persone e dei veicoli coinvolti, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di incendio, furto, rapina e atto vandalico l'Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.

In caso di perdita totale l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata dal P.R.A.

#### **Art. 18) Liquidazione del danno per le garanzie accessorie - nomina e mandato dei periti**

In caso di DANNO PARZIALE l'indennizzo è determinato senza tener conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, al netto della franchigia indicata in polizza, fino ad un massimo per singolo veicolo della somma indicata alla Sezione 2.

L'indennizzo complessivo non potrà, comunque, superare il valore commerciale dell'intero veicolo al momento del sinistro, al netto della sola franchigia pattuita in polizza.

In caso di DANNO TOTALE la Società rimborserà, al netto della franchigia, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque fino ad un massimo per singolo veicolo della somma indicata alla Sezione 2.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico. Sono incluse nell'indennizzo le eventuali spese per la demolizione mezzo, consegna targhe, ed immatricolazione di nuovo veicolo. Sono escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

La liquidazione dell'indennizzo è effettuata mediante accordo fra le Parti, concluso o direttamente fra le Parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti, che le parti devono nominare una per ciascuna.

In caso di disaccordo, ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro, è accaduto ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori fra le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

#### **Art. 19) Gestione delle vertenze**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso spettanti. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 20) Rinuncia all'azione di rivalsa**

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente dell'autovettura danneggiata.

#### **Art. 21) Riparazioni e pagamento delle indennità**

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazioni alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. Se entro 5 giorni dall'avviso la Società non ha provveduto alla presa visione dei danni, è data facoltà al danneggiato di provvedere alle riparazioni.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolarità indennità.

Il pagamento delle indennità è eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

### **SEZIONE 4) FORMA TARIFFARIA E CONDIZIONI ANCHE DEROGATIVE**

Il COMUNE DI TRASAGHIS intende provvedere alla copertura assicurativa R.C. dei veicoli a motore di proprietà o in uso dell'Ente riportati nella **tabella allegata che fa parte integrante del presente capitolato**.

Si segnala che il numero ed i dati dei veicoli nonché le classi di assegnazione attribuite potranno subire delle variazioni che verranno comunicate alla Società aggiudicataria entro la data di decorrenza dei contratti. In tale occasione, si procederà ad eventuali integrazioni tariffarie.

#### **Art. 1) Condizioni R.C.A.**

La Compagnia assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano

dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli indicati in polizza. Quanto in precedenza indicato si applica purché il veicolo, al momento dell'incidente, venga utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto e a prescindere dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi gli animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Compagnia per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Compagnia.

Restano valide le condizioni generali o particolari di assicurazione per quanto non derogate od integrate dal presente Disciplinare.

## **Art. 2) Sostituzione veicoli e nuovi ingressi**

Le sostituzioni veicoli avverranno alle stesse condizioni dei sostituiti se uguali o similari; oppure a parità di sconto sulla tariffa applicata al sostituito se il nuovo veicolo è diverso.

La contraente ha tempo 5 anni previsti dall'attestazione di rischio per poter richiedere l'applicazione della classe di bonus/malus di un veicolo escluso ad un veicolo da inserire.

Per i nuovi ingressi di veicoli, in aggiunta agli attuali, il Comune si riserva la facoltà di affidarli in copertura alla Compagnia con applicazione da parte della stessa degli sconti di tariffa che hanno formato oggetto della presente offerta, applicabili in via diretta (per veicoli uguali) o per assimilazione con riferimento alla tariffa in vigore al momento del nuovo ingresso.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito e nell'osservanza di quanto disposto dal presente capitolato speciale.

## **Art. 3) Garanzie sempre operanti**

3.1 Rinuncia alla rivalsa: la Compagnia rinuncia alla rivalsa nei confronti del Contraente e degli utilizzatori degli automezzi del Comune, per ragioni di servizio o dati in uso o comodato, nei seguenti casi:

- trasporto non conforme alle disposizioni o alla carta di circolazione;
- in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo;
- di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Inoltre, nei confronti del Contraente nei seguenti casi:

- guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di stupefacenti;
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

3.2 Ricorso terzi da incendio, esplosione e scoppio del veicolo per fatto non inerente la circolazione fino a € 300.000,00 per sinistro.

3.3 Rottura cristalli, comprese spese di installazione, fino ad € 1.500,00 per evento.

3.4 assistenza-soccorso stradale in caso di guasto, incidente, foratura pneumatici, rottura cristalli, tentato furto che non consenta la ripresa della marcia. In tali casi la centrale operativa della compagnia, che risponde al numero \_\_\_\_\_ organizza ed eroga, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il traino del veicolo, sia nella viabilità ordinaria che in autostrada, sino all'officina autorizzata o quella scelta dal Contraente, entro il limite di € 500,00 per evento;

3.5 recupero del veicolo da parte di un'officina/carrozzeria di fiducia, fino ad € 500,00 per evento.

3.6 Danni da inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose e necessarie al funzionamento dei veicoli.

3.7 Rimborso noleggio auto sostitutiva (con cilindrata entro i 1.400 cc) a seguito di sinistro coperto dalle garanzie di polizza, col limite di € 50 al giorno per massimo 7 giorni e solo qualora il lavoro sia superiore a 8 ore o l'auto non sia riparabile.

- 3.8 R.C. dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione.
- 3.9 R.C. dei trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati;
- 3.10 R.C. per i danni causati dal rimorchio (compresi i carrelli appendice) purché in circolazione e agganciato al veicolo trainante indicato in Polizza e che lo stesso sia regolarmente abilitato al traino in base alla carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico ed alle disposizioni vigenti.
- 3.11 R.C. per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze.
- 3.12 Carico e scarico anche con mezzi e dispositivi meccanici ove previsti e non sia operativa la R.C.T./O..
- 3.13 R.C.A. estesa anche in caso di utilizzo illecito del mezzo contro la volontà del Contraente.
- 3.14 Spese sostenute per l'eventuale dissequestro ed il risarcimento per i danni subiti in conseguenza di soccorso a vittime della strada.
- 3.15 Emissione carta bianca a titolo gratuito.

#### **Art. 4) Garanzie operanti se richiamate nella tabella allegata**

**4.1 INCENDIO** (anche a seguito di eventi socio-politici o atti vandalici) sia totale che parziale, ivi comprese parti di ricambio o di accessori in rete e non. Sono coperti, inoltre, i danni causati al mezzo da azione del fulmine e/o esplosione, anche senza sviluppo di incendio.

**4.2 FURTO o RAPINA** (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

**4.3 EVENTI NATURALI:** grandine, trombe d'aria e marine, straripamenti, mareggiate, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, cedimenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi.

**4.4 EVENTI SOCIO-POLITICI:** scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo o dolosi in genere.

**4.5 DANNI ACCIDENTALI:** collisione con altri veicoli o animali, urto, ribaltamento, uscita di strada.

**4.6 GUASTI MECCANICI:** conseguenti ad un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Gli accessori e gli apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, purché stabilmente installati sul veicolo.

Sono compresi in garanzia gli accessori, i pezzi di ricambio e le spese sostenute per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito del sinistro fino alla più vicina carrozzeria o auto officina.

#### **Art. 5) Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- subiti a causa di traino attivo passivo, di manovre a spinta o a mano;
- verificatesi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- cagionati con dolo dell'Assicurato, del Contraente o delle persone del cui fatto essi rispondono a norma di legge;
- derivanti della partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive relative prove ed allenamenti.

#### **SITUAZIONE SINISTRI COME DA ALLEGATO PROSPETTO**